

COMUNE DI MORETTA
PROVINCIA DI CUNEO REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.
20, D.LGS.19 AGOSTO 2016 N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE
POSSEDUTE – PROVVEDIMENTI

(allegato A)

RELAZIONE TECNICA

1. I riferimenti normativi

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.). Ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il decreto legislativo 175/2016 prevede le condizioni che legittimano l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni in organismi societari, disponendo che, in mancanza di tali requisiti, occorre provvedere ad adottare misure di adeguamento e razionalizzazione; in particolare, sono da sottoporre ad attenzione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., sopra richiamato (società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali)
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) sono pertanto da sottoporre a misure di dismissione e/o razionalizzazione le partecipazioni che rientrano in una delle condizioni previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a ad euro 500.000,00;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) società che presentino necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) società che presentino la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Il decreto correttivo ha previsto tra le modifiche più significative l'abbassamento delle soglie minime di fatturato da 1.000.000,00 a 500.000,00 per il solo triennio 2017/2019, nonché l'obbligo di dismettere partecipazioni in società che abbiano chiuso in perdita 4 bilanci degli ultimi 5 esercizi.

2. Gli obblighi di ricognizione – la ricognizione straordinaria ai sensi dell'art. 24 del d.lgs 175/2016

Il testo unico disciplina due strumenti finalizzati alla verifica del rispetto delle norme dettate in tema di partecipazioni:

- la verifica periodica e l'eventuale piano di razionalizzazione, da effettuarsi annualmente entro il 31 dicembre (adempimento a regime), ai sensi dell'art. 20 del d.lgs 175/2016;
- la revisione straordinaria, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs 175/2016, da effettuarsi in via eccezionale per il primo anno di vigenza delle nuove norme entro il 30 settembre 2017

Con deliberazione n. 41 del 27 settembre 2017, il consiglio comunale ha quindi provveduto, ai sensi dell'art. 24, alla verifica straordinaria delle partecipazioni detenute, utilizzando come punto di partenza il piano di razionalizzazione già approvato con DCC n. 3 del 29.04.2015, redatto sulla base dell'art. 1, comma 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190; ai sensi dell'art. 1, comma 612, con lo stesso provvedimento era stata licenziata la relazione sulle partecipazioni detenute dall'ente, nella quale si dava atto dei provvedimenti di razionalizzazione delle partecipazioni già adottate dal Consiglio comunale a partire dall'anno 2008, in vigenza delle norme tempo per tempo vigenti (art. 3, commi 27 e seguenti, della legge n. 244 del 24.12.2007 Finanziaria 2008- come modificato dal comma 4-octies dell'articolo 18 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e art. 14, comma 32, del decreto legge 78/2010, più volte modificato, nonché art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7.8.2012, n. 135) che imponevano la dismissione delle partecipazioni che non rispettavano i requisiti di legge previsti nelle disposizioni citate, e si

procedeva alla ricognizione delle partecipazioni ancora esistenti, e per le quali permanevano i requisiti di mantenimento.

All'esito della rilevazione straordinaria delle partecipazioni detenute dall'ente, di cui alla deliberazione n. 41/2017 citata, sono state censite ed analizzate, per verificare la presenza dei requisiti legittimanti il mantenimento delle partecipazioni, le seguenti partecipazioni societarie dirette:

1. ALPI ACQUE S.P.A. (partecipazione diretta);
2. A.T.L. S.c.a.r.l. - (partecipazione diretta)

e le seguenti partecipazioni indirette,

1. A.E.T.A. S.c.a.r.l. (partecipazione indiretta tramite ALPI ACQUE S.P.A.);
2. ALPI AMBIENTE S.r.l. (partecipazione indiretta tramite ALPI ACQUE S.P.A.);
3. La ricognizione ordinaria ai sensi dell'art. 20 del d.lgs 175/2016

Ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016 le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare, annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione

Il comma 2 stabilisce poi che " i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo

4. I successivi commi dell'art. 20 prevedono inoltre che: 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. 4. In

caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. 5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione. (...) 7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti” . Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

Il decreto correttivo ha previsto tra le modifiche più significative l'abbassamento delle soglie minime di fatturato da 1.000.000,00 a 500.000,00 per il solo triennio 2017/2019, nonché l'obbligo di dismettere partecipazioni in società che abbiamo chiuso in perdita 4 bilanci degli ultimi 5 esercizi.

Tutto ciò premesso, occorre pertanto alla luce di quanto previsto dall'art. 20 procedere alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data attuale, individuando quelle che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione.

Come già evidenziato, dalla ricognizione straordinaria effettuata con deliberazione del consiglio comunale n. 41/2017, ed in quella ordinaria effettuata con deliberazione del consiglio comunale n. 61/2018, il comune detiene partecipazioni dirette nelle seguenti società:

➤ ALPI ACQUE S.P.A. (partecipazione diretta);

➤ A.T.L. S.c.a.r.l. - (partecipazione diretta)

mentre le partecipazioni indirette sono le seguenti

➤ A.E.T.A. S.c.a.r.l. (partecipazione indiretta tramite ALPI ACQUE S.P.A.);

➤ ALPI AMBIENTE S.r.l. (partecipazione indiretta tramite ALPI ACQUE S.P.A.);

3.1 PARTECIPAZIONI DIRETTE - Alpi Acque spa forma giuridica: società per azioni – società mista pubblico privato a prevalente capitale pubblico quota di partecipazione dell'ente: 0,37% anno di costituzione: 1998 anno di scadenza: 2050 partecipanti: soci pubblici: comuni di Cardé, Cavallermaggiore, Cervere, Fossano, Genola, Marene, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Piozzo, Racconigi, Salmour, Saluzzo, Sant'Albano Stura, Savigliano, Trinità, Verzuolo, Villanova Solaro; socio privato Tecnoedil spa mission: gestione del servizio idrico integrato in 25 comuni, con affidamento delle gestioni fino al 31/07/2017 – affidamento del servizio da parte dell'autorità d'ambito Egato Cuneo

La società Alpi Acque è stata ritenuta fino al 2017 in possesso dei requisiti previsti dalla legge in quanto avente per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento di finalità istituzionali, ed in particolare la gestione del servizio idrico, qualificabile come servizio pubblico essenziale. In merito ai parametri normativi, previsti dall'art. 20 del testo unico, la società risulta conforme, sia per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività, sia in merito ai requisiti organizzativi, finanziari e patrimoniali. Tuttavia vi sono criticità, alla luce della nuova normativa, circa la sua configurazione giuridica, e soprattutto a proposito della possibilità di prosecuzione futura nell'attività di gestione del servizio idrico, in senso ormai impeditivo. Con riferimento ai due aspetti richiamati, è necessario effettuare una disamina approfondita dell'evoluzione normativa e di contesto, con riguardo in particolare al quadro normativo ed amministrativo relativo alla gestione del servizio idrico integrato nell'ambito provinciale.

a) considerazioni in merito al quadro normativo ed amministrativo relativo alla gestione del servizio idrico, alla luce delle scelte effettuate dall'Egato di Cuneo -

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, L. 36/94 per le imprese titolari di concessioni del servizio idrico all'entrata in vigore della legge era prevista la conservazione sino alla scadenza, ferma la verifica dei requisiti da parte dell'ente d'ambito con apposito atto di riconoscimento. - L'art. 113, comma 15 bis, D.Lgs. 267/2000, ha poi stabilito, per quanto interessa: a) per le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica: la cessazione al termine fissato per la gestione transitoria, e dunque al 31.12.2007; b) per le concessioni invece affidate con procedura ad evidenza pubblica conforme all'ordinamento interno e comunitario: salvaguardia fino alla scadenza naturale, ferma la facoltà di riscatto; c) per le società miste con socio privato scelto mediante procedura ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza: salvaguardia sino alla scadenza naturale. - L'ATO 4 ha dunque proceduto alla ricognizione delle gestioni esistenti ed alle verifiche dei presupposti per la salvaguardia. In particolare per la società Alpi Acque ha verificato il presupposto di cui alla precedente lettera c), riscontrandolo limitatamente al

servizio conferito dai Comuni di Fossano e Cervere, con conseguente diritto alla salvaguardia sino alla naturale scadenza del 2024; per i Comuni successivamente aggregati, tra cui Moretta, che avevano conferito il servizio direttamente, senza gara, aumentando di circa il doppio il bacino originario, la situazione relativa alla scadenza del servizio era più complessa ed articolata. A fronte di questo quadro frammentato e nell'obiettivo di unitarietà e allineamento temporale della gestione del servizio, con deliberazione 1/2006 l'ATO ha approvato proposta di accordo ex art. 11 L. 241/1990, sottoscritta con i diversi soggetti gestori dell'ambito provinciale, che prevedeva (tra l'altro), anche in considerazione degli investimenti necessari, la prosecuzione della gestione sovracomunale di Alpi Acque sino al 31.7.2017, termine successivamente oggetto di proroghe tecniche fino al 30.6.2019. - L'art. 172 D.Lgs.152/2006 ha disposto il subentro del gestore unico alla scadenza degli affidamenti assentiti in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarati cessati ex lege. - Nel perseguimento dell'obiettivo della gestione unica d'ambito di cui al D.Lgs. 152/2006 e tenuto conto della durata massima dell'affidamento, con deliberazione 1/2015 l'assemblea degli enti locali ha proposto alla conferenza dell'Egato di adottare gli atti necessari, approvando quale modello di gestione unica sull'ambito provinciale la società a partecipazione pubblica, anche consortile. - Con deliberazione 5/2015 l'Egato ha disposto di procedere alla rielaborazione del piano d'ambito per allineare la proiezione alla durata ipotizzata per l'affidamento al nuovo gestore e ha quindi dato corso al procedimento, concluso con deliberazione n. 3 del 8.3.2018, di approvazione della revisione e aggiornamento del Piano d'ambito 2018-2047; - Con deliberazione n. 12 del 7 maggio 2018, l'Egato ha individuato la società in house consortile quale nuovo modello di gestione unica; Con la deliberazione n. 6 del 27 marzo 2019, l'ATO ha affidato la gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito n. 4 Cuneese alla società consortile CO.GE.SI scarl; l'affidamento disposto dalla deliberazione da ultimo citata è divenuto effettivo dal 1° luglio 2019 per i Comuni già gestiti, per l'intero servizio o per parte di esso, dagli attuali Gestori interamente pubblici; ai fini dell'effettività della gestione, relativamente ai Comuni tuttora gestiti da gestori privati o a partecipazione mista pubblico-privata, il Gestore affidatario deve provvedere al pagamento, a favore del Gestore uscente, del Valore Residuo (VR), ai sensi dell'art. 153 del d.lg. n. 152/2006 e della "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato", di cui alla Delibera ARERA 23 dicembre 2015, 656/2015/R/idr; a seguito del pagamento del Valore Residuo (VR) i Gestori uscenti sono tenuti a trasferire al Gestore subentrante i

beni strumentali e le loro pertinenze necessarie per la prosecuzione del servizio (così come individuati dalla ricognizione effettuata con l'Ente di Governo del Servizio Idrico Integrato); la società Alpi Acque, nella sua attuale configurazione di società mista, non possiede i requisiti per continuare a gestire, in conformità alle norme, il servizio idrico per conto dei comuni soci successivamente alla scadenza del periodo transitorio sul territorio dell'Egato di Cuneo ovvero alla gestione di fatto in attesa della liquidazione del valore industriale residuo e del subentro dell'affidatario;

Tale deliberazione (non sospesa) è attualmente oggetto di impugnativa avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche, pendente. -

b) considerazioni relative alla configurazione giuridica della società. Per quanto riguarda la specifica configurazione delle società miste, dal quadro normativo oggi vigente si desume quanto segue: - Il D.Lgs. 175/2016 ammette la costituzione e la conservazione di società miste a due condizioni: a) che abbiano ad oggetto sociale esclusivo l'organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico - privato b) che l'operatore privato associato sia un imprenditore individuato con procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto, contestualmente, sia l'acquisto della partecipazione societaria sia l'affidamento della concessione quale oggetto esclusivo della società e quindi per il solo tempo determinato ad essa corrispondente. L'art. 17, comma 3, infatti, prevede che la durata della partecipazione privata non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione, e che lo Statuto deve prevedere meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio. L'art. 26, comma 1, infine, per le società già costituite ha imposto l'adeguamento dello Statuto entro il 31.7.2017 (31.12.2017 per l'adeguamento della quota obbligatoria minima in capo al socio privato). In merito alla cessazione della società, ovvero alla fuoriuscita del socio privato alla scadenza della concessione (giugno 2019), lo Statuto della Società Alpi Acque s.p.a. nulla dispone, limitandosi a definire l'oggetto della Società con connotazione di Società generalista anziché di scopo (art. 2 dello Statuto), mentre sotto il profilo della durata l'art. 3 dello Statuto si limita a stabilire che la Società dura fino al 31.12.2050, mentre il D.Lgs. 175/2016 regolante le partecipazioni detenute dagli Enti locali in organismi societari consente la Società mista a condizione che gli scopi della Società siano definiti e circoscritti allo specifico servizio affidato con gara a doppio oggetto (Società di scopo) e che la durata della partecipazione privata non sia superiore a quella della concessione o dell'appalto. Ad oggi non risulta che la

società abbia provveduto ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni vigenti, nonostante il termine sia scaduto.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, relative alla attuale configurazione societaria, ed alle scelte operate dall'ente che, per legge, ha il compito di curare e governare la gestione del servizio idrico in ambito provinciale, deriva pertanto: - che la società Alpi Acque non risulta aver adeguato il proprio statuto alle prescrizioni normative sopra richiamate, nonostante il termine sia ormai scaduto da tempo, né risulta avere avviato il percorso necessario ad addivenire al predetto adeguamento, pertanto non risulta conforme a quanto previsto dal quadro normativo vigente; - che la società Alpi Acque, nella sua attuale configurazione di società mista, non possiede i requisiti per continuare a gestire il servizio idrico per conto dei comuni soci successivamente alla scadenza del periodo transitorio sul territorio dell'Egato di Cuneo; che l'ATO abbia affidato il servizio al gestore interamente pubblico, per l'intero ambito provinciale, CO.G.E.SI. Srl, scelta alla quale deve conformarsi anche questo ente.

In sintesi, si rileva che l'impossibilità operativa di Alpi Acque, nell'attuale assetto e cessata l'attuale gestione di fatto, si determinerebbe per pluralità di profili. ➤ Anzitutto in quanto l'Egato 4 ha stabilito un diverso modello di gestione (in house), con affidamento a nuovo gestore interamente pubblico. ➤ Quand'anche si ipotizzasse una futura diversa determinazione Egato (società mista o affidamento a terzi), in ogni caso Alpi Acque non vi potrebbe concorrere: non in ipotesi di società mista, in quanto questo modello presuppone la partecipazione ad apposita gara a doppio oggetto da parte del socio privato, e non di società mista già costituita (in cui il partner privato sia stato già scelto); non in ipotesi di affidamento a terzi, non essendo oggi ammessa dall'art. 17 la società mista generalista costituita per aspirare a conseguire affidamenti con gara (come del resto da tempo già affermato dalla giurisprudenza; es. CdS V, 13 febbraio 2009 n. 824; VI, 16 marzo 2009 n. 1555; Corte di Giustizia, III, 15 ottobre 2009, C-196/07). ➤ Nè i limiti descritti risultano superati dal disposto dell'art. 4, comma 9 bis, D.Lgs. 175/2016, che consente alle amministrazioni di mantenere la partecipazione in società che producono servizi a rete anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento: presupposto essenziale è infatti che l'attività contribuisca in ogni caso al migliore perseguimento dell'interesse della collettività di riferimento, costituendo un vantaggio per la medesima (sui principi espressi in relazione ad analoga disposizione: CdS IV, 3 ottobre 2005 n. 5204). A conferma il comma 9 bis consente il conseguimento con gara "anche" di servizi extraterritoriali, ferma la necessità di gestione dei servizi interni. Il comma 9 bis pare in realtà riferibile alle società in house (tant'è che espressamente fa salve le prescrizioni di cui all'art. 16), le quali possono svolgere servizi per

enti non soci (quindi extraterritoriali) nei limiti del 20%. ➤ Per le società miste, che hanno oggetto esclusivo, lo svolgimento di ulteriori attività per altri enti locali è configurabile solo a seguito di nuova gara a doppio oggetto da essi indetta per il loro ingresso nella società già costituita con il partner privato e l'assegnazione del loro servizio, dunque con estensione dell'oggetto

Conclusioni: In considerazione del quadro sopra delineato, risulta evidente che il mancato adeguamento dello Statuto della società nei termini previsti determina una grave criticità sul mantenimento della partecipazione, in quanto non più conforme al nuovo assetto normativo; ma nel contempo, la progressiva attuazione del piano d'ambito approvato dall'Egato, finalizzato all'individuazione del gestore unico, con le caratteristiche di società interamente pubblica, attuata nel corso del 2019 attraverso l'affidamento a CO.GE.SI. srl, ha privato la società della possibilità di proseguire la gestione del servizio idrico, rendendo la medesima, da quel momento, carente dei requisiti necessari al suo mantenimento, non essendo più necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

3.2 PARTECIPAZIONI DIRETTE - A.T.L. - Az. Turistica locale del Cuneese "Valli alpine e città d'arte" - Soc. Consortile a r.l. forma giuridica: Società Consortile a responsabilità limitata - regime civilistico – soci pubblici e privati (costituita ai sensi della legge regionale 75/1996) quota di partecipazione dell'ente: 0,53% anno di costituzione: 1997 anno di scadenza: 2050 sede: Cuneo partecipanti: soci pubblici e privati

mission: informazione e accoglienza turistica - promozione, comunicazione e potenziamento del patrimonio turistico della provincia di Cuneo. Come risulta dalle schede allegate, la società non presenta elementi di criticità alla luce dei parametri e condizioni di mantenimento declinati nell'art. 20 del d.lgs 175/2016

3. 2 - PARTECIPAZIONI INDIRETTE Per quanto riguarda le società partecipate indirettamente dal comune di Moretta si rileva che sono oggetto di rilevazione le partecipazioni detenute dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente. Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto). Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le

Amministrazioni che controllano la società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

A tali fini, si rileva che per quanto riguarda le società partecipate attraverso la società Alpi Acque spa, quanto sopra rappresentato per essa, ricade sulle partecipazioni indirette.